

Il Giudice

Sciogliendo la riserva fatta all'udienza del 22.9.21.

PREMESSO

In data 15/4/2021, è stata depositata la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti da parte di Cippone Achille unitamente alla relazione di fattibilità del professionista designato dall'OCC, avv. Giuseppina Ostuni.

Con provvedimento del 22/4/2021, è stata fissata l'udienza ex art. 10 l. 3/2012 per il giorno 7/7/2021, disponendosi la comunicazione ai creditori almeno trenta giorni prima dell'udienza nonché idonea pubblicità;

nei dieci giorni prima della suddetta udienza, sono pervenute le relative espressioni di voto unitamente ad alcune precisazioni del credito che sono state recepite nel prospetto della debitoria in atti; all'udienza del 07.07.2021, l'avv Ostuni provvedeva a depositare la relazione sui consensi espressi ed il GOT dava atto del raggiungimento delle maggioranze avendo espresso voto negativo creditori titolari di crediti, pari al 22,11% di quelli complessivi; con pec del 16.07.2021, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti -CNPADC formulava le proprie eccezioni, con specifico riferimento alla violazione della par condicio creditorum ed alla determinazione dell'attivo disponibile; il professionista designato ritenendo le suddette osservazioni infondate confermava il giudizio positivo in ordine al piano proposto dal Cippone.

All'udienza del 22.9.21 la procedura è stata riservata per la decisione.

La proposta di accordo formulata da Cippone Achille merita di essere accolta dovendosi concordare con il Professionista Designato che il piano di ristrutturazione dei debiti può prevedere la falcidia anche dei crediti privilegiati, purchè non sia previsto un trattamento deteriore rispetto ai crediti chirografari ed ai privilegiati di rango inferiore, (del tutto inconferente essendo la giurisprudenza richiamata dalla CNPADC che si riferisce alla diversa ipotesi del piano del consumatore). Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi per quanto attiene alla contestazione sollevata dalla Cassa in ordine al giudizio espresso dal Professionista con riferimento alla convenienza della procedura prescelta rispetto all'ipotesi liquidatoria sebbene per motivi diversi da quelli indicati da quest'ultimo tenuto conto di quanto previsto dall'art.12, II co.cpc a tenore del quale: "Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda. Da un lato dunque la valutazione di convenienza va operata con riferimento non già a tutti i creditori ma soltanto avendo riguardo ai crediti di coloro che non hanno aderito all'accordo ed hanno mosso contestazioni e dall'altro lato che il raffronto non va operato con riferimento alle

procedure esecutive bensì alla procedura di liquidazione del patrimonio di cui agli artt.14 ter e ss L 3/12.

Orbene, considerato che il patrimonio del ricorrente è costituito soltanto da redditi di lavoro, se da un lato in sede di liquidazione del patrimonio l'importo da destinare alle spese di mantenimento suo e della propria famiglia, costituita da 4 persone sarebbe determinato dal giudice in misura sicuramente inferiore a quello indicato nella proposta di accordo sicchè, tenuto conto che il reddito mensile ammonta ad 3.664,00 e che il ricorrente partecipa a dette spese per il 50% detratte le imposte e le spese per la produzione del reddito sicchè l'importo destinato ai creditori salirebbe ad € 1000,00 dall'altro lato mentre il ricorrente ha messo a disposizione dei creditori il proprio reddito da lavoro(o meglio una parte di esso, pari ad € 550,00 mensili) nell'ipotesi di liquidazione ai creditori spetterebbe la somma mensile di € 1000,00 per soli quattro anni. D'altra parte se è vero che nell'ipotesi liquidatoria l'importo complessivo da destinare ai creditori sarebbe di € 48.000,00 (€ 1000,00 per mesi 48) superiore a quello offerto dal ricorrente deve tuttavia rilevarsi che l'ipotesi liquidatoria sarebbe comunque meno conveniente per la Cassa considerato che in questa ipotesi dovendosi applicare il principio della graduazione dei crediti in base alla loro natura, l'intera somma sarebbe destinata alla soddisfazione, oltre che dei crediti prededucibili di quelli per imposte e tasse statali e locali, (il cui importo complessivo è superiore ad € 140.000,00) che godono di un privilegio generale superiore a quello spettante alla Cassa il cui credito rimarrebbe completamente insoddisfatto.

P.Q.M.

Il Tribunale omologa l'accordo di ristrutturazione dei da Cippone Achille.

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata e pubblicati sul sito www.tribunale.bari.it a cura del medesimo professionista, entro dieci giorni dalla sua comunicazione da parte della cancelleria.

Si comunichi all'istante ed al professionista con funzioni di O.C.C..
Bari 27.9.21

Il Giudice